

TRIBUNALE DI FIRENZE

Sentenza n. 66/2024 del 10-01-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'### in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ### nel procedimento iscritto al n.4843/2023 R.G. promosso da ###, nato a ### il ### e residente in ### ### elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. ### del ### di ### (### 84D54 E897Q);
ATTORE

Contro MINISTERO DEL###, (c.f. ###), in persona del ### pro tempore CONVENUTO - Contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero Parte necessaria Avente ad oggetto: ### della cittadinanza Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione con ricorso depositato il ### l'attore, cittadino brasiliano, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretto discendente di ### cittadino italiano nato a ### ### il ### da ### e ### ed emigrato in ### dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.1-12).

Pag. 2 di 7 Con decreto del 05/05/2023 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 21/07/2023 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Poiché il ricorso ed il decreto venivano notificati a parte convenuta senza che fosse rispettato il termine di legge, veniva disposta la rinnovazione della notifica con fissazione di nuova udienza di trattazione per il ### poi rinviata ex art. 127 ter comma 4 e 309 c.p.c. al 15/12/2023 con assegnazione di nuovi termini.

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto Ministero dell'### non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati il ### tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ### difensore ex lege. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del ### della Repubblica del Tribunale di ### che non ha precisato le conclusioni. La difesa di parte ricorrente ha depositato note di trattazione il ### concludendo come da atto introduttivo: “### l'###mo Tribunale adito, fissata udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies, comma 2 c.p.c., ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa - accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano del ricorrente e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'### e/o ad ogni altra ### amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle ### consolari competenti.” Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti è dato ricostruire quanto segue: ### si sposava il ### a ### ### con ### (doc.2); successivamente i coniugi emigravano in ### in epoca imprecisata e lì generavano il figlio ### nato nella città di ### de ### SPil ###, (doc.3). Questi contraeva matrimonio il ### con ### e dalla loro unione nasceva il ### in ### il figlio ### (docc.4-5). Quest'ultimo si sposava il ### con ### e dalla loro unione nasceva il ### in ### il figlio ### (docc.6-7).

Dall'unione coniugale tra ### e ### veniva alla luce ### nata in ### in data ###, (docc. 8-9). Quest'ultima ha contratto matrimonio in data ### con ### con il quale ha generato l'odierno ricorrente ### nato a ### ### il ###, (doc.11).

SUL### A ### Pag. 3 di 7 Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino

italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti sconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).

In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell'Interno. È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).

Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'interessato non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.

Nella presente vicenda deve ritenersi sussistere l'interesse ad agire atteso che parte ricorrente ha provato di aver inoltrato tramite email del 17/01/2023 la richiesta di riconoscimento della cittadinanza per via amministrativa al competente ufficio di competenza ricevendo risposta automatica di avvenuta ricezione della richiesta e di prossimo inserimento nella lista di attesa (doc.13); ha provato altresì il ritardo, pressoché ultradecennale, con il quale il predetto consolato sta procedendo a convocare i richiedenti il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, (doc.14). In generale è ormai noto che presso i consolati quantomeno in Italia e all'estero le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, ma una mera condizione di proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.

NEL MERITO Il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano nella sua qualità di discendente diretto dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente autorità brasiliana in atti, (doc.12), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale ha potuto passarla così al figlio da quest'ultimo lo status di cittadinanza è stato trasmesso - senza che siano emerse rinunce o interruzioni di sorta - ai suoi discendenti compreso l'odierno ricorrente.

La linea di discendenza ricostruita nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “la perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Italia alla fine dell'ultimo secolo, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei

sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilito all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.". Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere ### 5 di 7 dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). Si ritiene dunque provata la discendenza diretta del ricorrente dal cittadino italiano ### Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

SULLE SPESE DI LITE Nonostante che sia mancata una espressa istanza della parte ricorrente, attesa la natura accessoria e conseguenziale della relativa pronuncia, le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero atteso che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'### E' orientamento di questa ### che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'### è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'### atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei "giustificati motivi" rispetto alle "gravi ed eccezionali ragioni" a cui occorre fare riferimento. (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che "la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti - in quanto postulata dal T.A.R. come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'### in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento - non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'### (...) altrimenti, ### 6 di 7 l'inerzia dell'### finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata" (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)" (### Stato, 643/2016).

Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'### agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'### stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.

Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del Ministero trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.

I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile - complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'###

P.Q.M.

Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, • dichiara la contumacia del Ministero dell'### in persona del ministro l.r.p.t. • accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: ###, nato a ### il ### e residente in ### ### è cittadino italiano; • ordina al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; • condanna il Ministero dell'### a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente giudizio che liquida in ### per compensi oltre ### per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Pag. 7 di 7 Si comunichi, ### 10.1.2024

Il Giudice

Dott. ### ..." (cfr. TRIBUNALE DI FIRENZE, Sentenza n. 66/2024 del 10-01-2024)